

MODIFICHE IVA 1.1.2018
(vedi opuscolo INFO IVA 19 emesso dall'AFC)

Dal 1. Gennaio 2018 la cifra d'affari da esaminare per determinare l'assoggettamento non si limiterà più solo a quella realizzata sul territorio Svizzero, ma sarà determinante quella realizzata a livello mondiale con operazioni non escluse dall'imposta.

Quindi anche chi realizza la propria cifra d'affari principalmente all'estero, ma supera nella sua globalità Fr. 100'000.- annui di cifra d'affari derivante da operazioni non escluse, **DEVE** iscriversi quale contribuente.

Anche le imprese estere avranno l'obbligo d'isciversi se:

- ➔ Esercitano un'attività imprenditoriale si sensi dell'art. 10 cpv 1 rev-LIVA
- ➔ Realizzano una cifra d'affari **mondiale** superiore a CHF 100'000.- proveniente da prestazioni che non sono escluse
- ➔ Non eseguono in Svizzera esclusivamente prestazioni escluse
- ➔ Non eseguono in Svizzera esclusivamente prestazioni esenti
- ➔ Non eseguono in Svizzera esclusivamente prestazioni di servizi secondo l'art. 8 cpv 1 LIVA
- ➔ Esegono in Svizzera prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari contribuenti

Aliquote d'imposta:

Metodo effettivo	vecchie aliquote	Nuove aliquote
Aliquota normale	8.0%	7.7%
Aliquota ridotta	2.5%	2.5%
Aliquota speciale settore alberghiero	3.8%	3.7%

Metodo aliquote saldo	Fino al 31.12.2017	Dal 01.01.2018
Limiti per l'applicazione aliquote saldo		
Limite Cifra d'affari	CHF 5'020'000	CHF 5'005'000
Limite d'imposta	CHF 109'000	CHF 103'000
Aliquote		
	Fino al 31.12.2017	Dal 01.01.2018
	0.1 %	0.1 %
	0.6 %	0.6 %
	1.3 %	1.2 %
	2.1 %	2.0 %
	2.9 %	2.8 %
	3.7 %	3.5 %
	4.4 %	4.3 %
	5.2 %	5.1 %
	6.1 %	5.9 %
	6.7 %	6.5 %

PROBLEMATICHE A CUI PRESTARE ATTENZIONE

Per la determinazione dell'aliquota da applicare è fondamentale il momento dell'esecuzione della prestazione

1. Richiesta acconti / pagamenti anticipati

2017	31.12.2017	2018
Acconto o incasso su prestazione / lavoro che verrà eseguito nell'anno 2018 = aliquota nuova del 2018		Acconto o incasso su prestazione / lavoro eseguito nell'anno 2017 = aliquota vecchia del 2017

2. Fatturazione

2017	31.12.2017	2018
Fatturazione prestazione / lavoro che verrà eseguito nell'anno 2018 = aliquota nuova del 2018		Fatturazione prestazione / lavoro eseguito nell'anno 2017 = aliquota vecchia del 2017

Non vi è un termine entro il quale emettere le fatture per prestazioni/lavori eseguiti prima del 1.1.2018. Quindi sarà possibile emettere fatture anche negli anni futuri (p.es. nel 2019) per prestazioni/lavori eseguiti nel 2017 con le vecchie aliquote

Condizione indispensabile per poter fare questo è che i mandati in corso d'esecuzione (lavori in corso) devono essere delimitati con stati di situazione dove vanno indicati in modo dettagliato:

- ↳ genere prestazione,
- ↳ oggetto,
- ↳ entità/valore,
- ↳ data/periodo della prestazione.

Per i lavori edili vale quale momento della prestazione l'esecuzione della costruzione o l'assemblaggio dei materiali con la costruzione (montaggio, posa, ancoraggio). Non la preparazione degli elementi in officina!

Se la prestazione/lavoro non viene indicato nella lista degli stati di situazione **NON** è possibile fatturarli alle vecchie aliquote!

Sulla fattura va indicato il periodo di competenza

Con la stessa fattura è possibile fatturare prestazioni/lavori relativi ai due periodi, ma devono essere specificati separatamente e imposti alle aliquote corrispondenti

3. Prestazioni periodiche eseguite a cavallo degli esercizi

Per gli abbonamenti, i contratti per il servizio, i noleggi e ogni prestazione che di regola viene pagata in anticipo, ma che si estende oltre la data di entrata in vigore delle nuove aliquote, occorre procedere a una ripartizione pro rata temporis della controprestazione fra la vecchia e la nuova aliquota d'imposta. Sarà necessario informare il cliente della ripartizione.

4. Diminuzione della prestazione, beni di ritorno, annullamento prestazione

Vanno imputati all'aliquota corrispondente alla fattura, rispettivamente al momento dell'esecuzione della prestazione.

5. Contratti di locazione e di leasing

Nei contratti a cavallo tra il 2017 e gli anni successivi, l'aliquota d'imposta da applicare alle rate è quella del momento dell'esecuzione della prestazione.

Es. il leasing è parificato a un noleggio e quindi la rata di dicembre sarà con l'aliquota vecchia mentre quella di gennaio a quella nuova.

Sarà necessario informare per scritto il beneficiario e modificare i giustificativi e le fatture indicando la nuova aliquota!

6. Imposta sull'acquisto

Si rende attenti che dal 01.01.2018 i prestatori di servizi esteri che effettuano prestazioni sul territorio Svizzero e realizzano una cifra d'affari mondiale di almeno Fr. 100'000.- annui potrebbero essere obbligati ad assoggettarsi.

Per il 2018 si suggerisce di rendere attenti i propri prestatori esteri sollecitandoli a far esaminare la propria situazione per determinare il loro eventuale assoggettamento.

In ogni caso chi beneficia della prestazioni deve pagare l'imposta sull'acquisto se l'impresa che effettua la prestazione non è iscritta – non importa se a torto o a ragione.

Indipendentemente dalla data di pagamento o di fatturazione, le prestazioni che soggiacciono all'imposta sull'acquisto ottenute fino al 31.12.2017 devono essere conteggiate ancora alla vecchia aliquota d'imposta. Fa stato unicamente la data o il periodo dell'esecuzione della prestazione!

Le indicazioni presenti in questo prospetto sono generiche. Si invita quindi a leggere con attenzione l'opuscolo Info IVA 19 redatto dall'amministrazione federale delle contribuzioni e di far esaminare più in dettaglio la propria situazione personale



Ottobre 2017